

Pareggio di bilancio

26 maggio 2017
Silvano Ardizzone



Indice

Le novità del dpcm attuativo della L. 243/2012

Le regole per il 2017

Le regole per gli anni futuri



Le regole del dpcm della Legge 243/2012

fi **Contenuti**

La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio ha dato attuazione al sesto comma dell’art. 81 della Costituzione al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico finanziaria. Con la legge di stabilità 2016 il legislatore ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali (titoli 1 2 3 4 e 5 dello schema di bilancio




Le modifiche introdotte dalla legge 12 agosto 2016 n. 164

Superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra le entrate finali e le spese finali, un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa , tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2 , 3, 4 e 5) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.




IL SALDO E LE REGOLE PER IL 2017-2019





IL SALDO E LE REGOLE DAL 2020





Il Fondo pluriennale vincolato 2017

Se l'ente nel 2017 cancella impegni finanziati dal Fondo Pluriennale vincolato di entrata (e di spesa 2016), gli importi non vengono considerati nel Fondo Pluriennale Vincolato rilevanti ai fini del pareggio di bilancio.

Si determina un disallineamento tra la gestione contabile del Fondo Pluriennale Vincolato (eq di b

Rendiconto 2017		Pareggio di Bilancio 2017	
FPV di entrata	5.000	FPV di entrata	5.000
Impegni da FPV	4.500	Impegni di FPV	4.500
Avanzo	500	Saldo	0

ESEMPIO



Il Fondo crediti di dubbia esigibilità ai fini del pareggio di bilancio

Il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato sia in parte corrente che in conto capitale non deve essere conteggiato tra le spese rilevanti.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità è finanziato da avanzo di amministrazione, deve essere sommato tra gli impegni.



Le altre tipologie di fondi

Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste

Fondo contenziosi

Fondo perdite società partecipate

Altri fondi spese e rischi futuri.

Il fondo di riserva

Il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, è uno strumento ordinario utilizzato per fronteggiare spese imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio.

Il Fondo di riserva è conteggiato , in sede di predisposizione del bilancio di previsione tra le spese finali.

Non può essere escluso a livello di previsione, in quanto destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio, in quanto non viene considerato tra i fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il fondo contenziosi

Il fondo contenziosi è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h. Nel caso in cui il contenzioso non produca esito (giudizio) tale accantonamento confluisce nel risultato di amministrazione tra i fondi vincolati. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non

Il fondo perdite società partecipate

Il fondo perdite società partecipate è previsto dall'art. 1, comma 551, della legge n. 147 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto legislativo 219 agosto 2016, n. 175, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli enti territoriali presentino un risultato di amministrazione negativo.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il fondo perdite società partecipate



Il fondo spese e rischi futuri

Il fondo spese e rischi futuri

Tali fondi riguardano passività potenziali, possono essere previsti in sede di predisposizione del bilancio di previsione tenendo conto della specificità di ogni ente.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non considerano tra le spese finali il fondo spese e rischi futuri



Il prospetto allegato al bilancio di previsione

L'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, prevede che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio previsto dal comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243/2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011. il prospetto è stato aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze e approvato dalla commissione Arconet nella riunione del 23 novembre 2016.



Aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione

Durante la gestione finanziaria è possibile apportare variazioni al bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale. Nel caso in cui le variazioni apportate nel corso della gestione comportino delle rettifiche al prospetto allegato al bilancio, l'ente provvede ad adeguare contestualmente alle variazioni il prospetto contabile contenente le previsioni triennali rilevanti, ai fini della verifica del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. Ovviamente nel caso in cui le variazioni di bilancio siano competenza della Giunta Comunale e/o del dirigente responsabile, occorre alle stesse allegare il prospetto di cui



Monitoraggio e certificazione del saldo di finanza pubblica

La normativa prevede che i comuni sono tenuti a trasmettere al ministero dell'economia e finanze – dipartimento Ragioneria generale dello stato – (su sistema web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>) le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di finanza pubblica con rilevazione alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno. I dati utili alla rilevazione sono quelli desunti dalle scritture contabili e con riferimento alla data del 31 dicembre, quelli risultanti nel rendiconto della gestione.

Per quanto riguarda la certificazione gli enti sono

Obbligo di invio di nuova certificazione del pareggio di

bilancio
Il comma 473 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto.

Infatti può capitare che le risultanze da rendiconto siano difformi dalle risultanze della certificazione effettuata entro il 31 marzo.

Per cui qualora si verifichi tale difformità, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto

«peggioramento»

Si verifica quando:

- 1) La nuova certificazione attesti una maggiore differenza tra saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo già accertato con la precedente certificazione;
- 2) La nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell'obiettivo del saldo;
- 3) La nuova certificazione, pur attestando come la precedente, il rispetto dell'obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo.



Sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica

Trattamento differenziato per gli enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica di cui al comma 466:

- In misura uguale o superiore al 3% delle entrate finali (accertamenti);
- In misura inferiore al 3% delle entrate finali (accertamenti).



Sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica

- In misura uguale o superiore al 3% delle entrate finali (accertamenti);

L'ente locale è soggetto:

1) Alla riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo allo scostamento registrato;

2) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell' 1%;

3) nell'anno successivo a quello di inadempienza



Sanzioni per il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica

- In misura inferiore al 3% delle entrate finali (accertamenti);

L'ente locale è soggetto:

- 1) Alla riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo allo scostamento registrato;
- 2) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente;
- 3) nell'anno successivo a quello di inadempienza²² l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli

Premialità

A decorrere dal 2018

Sistema premiale per gli enti che, oltre a rispettare il saldo di cui al comma 466 e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473:

- Conseguono un saldo finale di cassa non negativo tra le entrate finali e le spese finali;
- Lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali.
- Gli incentivi sono di due tipi; una premialità economica ed un alleggerimento dei vincoli



Premialità economica e alleggerimento vincoli spesa personale

Ai comuni che rispettano un saldo di cassa non negativo tra entrate finali e spese finali sono assegnate le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale dai versamenti e recuperi effettivamente incassati, di cui al comma 475 lettera a) per essere destinati agli investimenti.

Ai comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la

Grazie per l'attenzione

Ardizzone Silvano
e-mail silvano.ardizzone63@gmail.com

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube